

# Nulla osta provvisori per i nuovi comma 7

*Il 9 febbraio è uscita l'attesa circolare AAMS sugli apparecchi "no-gambling", che introduce una sorta di fase transitoria in attesa che il decreto delle omologhe - che introdurrà i nuovi criteri di certificazione delle macchine - torni da Bruxelles. Oltre al testo integrale del provvedimento, presentiamo un'approfondita nota di commento del dott. Davide Massa*

Con la circolare del 9 febbraio l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS), ha inteso esplicitare le principali modifiche normative introdotte con la legge 30 dicembre 2004, n.311 (legge finanziaria 2005).

Nel dettaglio la nota ministeriale si sofferma su tre aspetti della citata novella:

- eliminazione della tipologia degli apparecchi di cui all'art.110, comma 7, lett.b) del TULPS.
- introduzione del regime di preventiva verifica tecnica in ordine alla produzione/importazione di apparecchi e congegni ex art.110, comma 7, lett. a) e c), analogamente a quanto previsto per gli apparecchi conformi al precedente comma 6.

- liquidazione dell'imposta sugli intrattenimenti concernente gli apparecchi soggetti alla richiesta di nulla osta di messa in esercizio, diversi da quelli di cui all'art.110, comma sei, TULPS.

Riguardo al primo aspetto, la legge finanziaria 2005 ha disposto esplicitamente (cfr. art.15 preleggi) l'abrogazione della tipologia degli apparecchi di cui all'art.110, comma 7, lett.b) TULPS e nel contempo ha escluso, in forma di interpretazione autentica di precedente disposizione (art.39, comma 7, D.L. 269/03), la produzione, importazione, gestione dei predetti apparecchi, anche se NON consentono la ripetizione ovvero il prolungamento della partita.

La norma che, *prima facie*, potrebbe apparire ridondante, è in realtà una precisazione di fondamentale importanza, in quanto ha sciolto negativamente la riserva in ordine alla possibile presenza in Ita-

lia di apparecchi ex.art.110, comma 7, lett.b) privi di ripetizione o prolungamento della partita. La questione si era aperta già con la formulazione, in verità non poco ambigua, dell-



l'art.39, comma 7, D.L. 269/03 conv. dalla L.326/03, che ha disposto solo la proibizione del prolungamento o della ripetizione della partita dai predetti congegni, ma non anche l'illiceità *in re ipsa* dell'apparecchio, anche se non caratterizzato da simili modalità di funzionamento.

La riprova di quanto esposto ha trovato avallo dalla stessa AAMS che, precedentemente alle modifiche di cui al D.L. 269/03, aveva di fatto consentito (cfr. art.3, comma 1, n.2 Decreto AAMS/DPS 11 marzo 2003) la possibilità di produrre apparecchi ex.art.110, comma 7, lett.b) privi di prolungamento o ripetizione della partita. Del resto anche (anzi, *a fortiori*) la giurisprudenza amministrativa in fase cautelare (cfr. C.d.S. Sez.IV 2 settembre 2004), non ha avuto dubbi nell'ammettere la possibile esistenza di apparecchi privi delle modalità descritte. A parte le considerazioni testé esposte, si vuole incidentalmente rimarcare la scelta del legislatore, si direbbe in stile di ricorso storico, di vietare la ripetizione della partita analogamente a quanto già accaduto 40 anni fa (sic!) con la legge 20 maggio 1965, n.507!

Per quanto concerne la nuova procedura di produzione/importazione di apparecchi ex.art.110, comma 7, lett.a) e c) del TULPS, le nuove disposizioni di legge prevedono, a far data 1° gennaio 2005, la soppressione del regime di autocertificazione (abrogazione art.38 della legge 388/00, limitatamente ai commi 1 e 2) a fronte dell'introduzione dell'obbligo della verifica tecnica dell'esemplare di modello, in modo speculare con quanto si verifica oggi per gli apparecchi che consentono vincite in denaro.

L'omologazione del modello prototipale ed il pedissequo rilascio del nulla osta di distribuzione e messa in esercizio, conseguente all'esito positivo della verifica da parte dell'Ente a ciò preposto (gli Enti certificatori oggi convenzionati con AAMS hanno competenze in ordine alla verifica tecnica limitatamente agli apparecchi con vincite in denaro, per cui si renderebbe necessario quantomeno ampliare la convenzione esistente ai fini della loro legittimazione relativamente alla nuova procedura di verifica), è condizionata dalla definizione di regole tecniche adottate con provvedimento di AAMS - d'intesa con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'interno - sulla base di quanto previsto dall'art.22, comma 1,

della legge 27 dicembre 2002 n.289. La nuova disciplina, si diceva, è dunque identica a quella prevista per gli apparecchi con vincite in denaro, per cui anche il Decreto contenente le "regole tecniche di produzione e verifica tecnica" degli apparecchi di cui all'art.110, comma 7, TULPS dovrà uniformarsi alla disciplina comunitaria (id est: Direttiva n.98/34/CE del Consiglio 98/48/CE del Parlamento Europeo). Com'è noto,

ai sensi della predetta direttiva (che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e dei regolamenti tecnici e delle



regole relative ai servizi della società dell'informazione) gli Stati membri devono notificare alla Commissione Europea i progetti di "regole tecniche" che essi intendono adottare.

Per "regola tecnica" si intende, ai sensi della stessa direttiva, "una specificazione tecnica o altro requisito o una regola relativa ai servizi, comprese le relative disposizioni amministrative che ad esse si applicano, la cui osservanza sia obbligatoria *de iure* o *de facto* per la commercializzazione, la prestazione di servizi, lo stabilimento di un fornitore di servizi o l'utilizzo dello stesso in uno Stato membro o in una parte rilevante di esso, nonché, fatte salve quelle di cui all'art. 10, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri, intese a vietare la fabbricazione, l'importazione, la commercializzazione o l'utilizzazione di un prodotto oppure la prestazione o l'utilizzo di un servizio o lo stabilimento come fornitori di servizi. // Costituiscono in particolare regole tecniche *de facto*: // - le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro che fanno riferimento o a specificazioni tecniche o ad altri requisiti o a regole relative ai servizi, oppure a codici professionali o di buona prassi che si riferiscano a loro volta a specificazioni tecniche o ad altri requisiti ovvero a regole relative ai servizi e la cui osservanza conferisca una presunzione di conformità con le prescrizioni fissate dalle suddette disposizioni legislative, regolamentari o amministrative; // (...) // - le specificazioni tecniche o altri requisiti o le regole relative ai servizi connessi con misure di carattere fiscale o finanziario che influenzano il consumo di prodotti o di servizi promuovendo l'osservanza di specificazioni tecniche o altri requisiti o regole relative ai servizi; sono escluse le specificazioni tecniche o gli altri requisiti o le regole relative ai servizi connessi con i regimi nazionali di sicurezza sociale". Insieme alla notifica del progetto di "regola tecnica", lo Stato membro deve contemporaneamente comunicare il "testo delle disposizioni legislative e regolamentari fondamentali, essenzialmente e direttamente in questione, qualora la conoscenza di detto testo sia necessaria per valutare la portata del progetto di regola tecnica".

Alla notifica segue – tranne che in casi eccezionali – un periodo di "sospensione" di tre mesi (status quo) dell'applicabilità della regola tecnica, in attesa che gli altri Stati membri e gli organismi comunitari svolgano osservazioni e valutino l'eventuale restrittività del progetto di regola tecnica proposto dallo Stato membro notificante.

In attesa dell'esecuzione della procedura descritta, AAMS ha ritenuto di dettare, con manifesta salvaguardia di diritti costituzionali riconosciuti, una disciplina transitoria al fine di scongiurare un bloc-

co alla commercializzazione degli apparecchi in questione. Nel dettaglio, viene introdotto un regime transitorio a partire dal 1° gennaio 2005 caratterizzato dal rilascio di nulla osta (di distribuzione, ovvero di messa in esercizio) di tipo provvisorio la cui efficacia è limitata al periodo che intercorre tra la data di consegna del nulla osta e quella della definizione della procedura d'informazione comunitaria prevista dalla Direttiva 98/48/CE.

Relativamente agli apparecchi in circolazione, ovvero tutti quelli che sono in possesso di nulla osta antecedente il 1° gennaio 2005, possono continuare ad operare purché gli stessi siano conformi alle prescrizioni di cui all'art. 110 del TULPS,

così come ulteriormente specificate dalla Circolare AAMS n.2/COA/DG/2004 del 6 maggio 2004. Una volta adempiuta la procedura di informazione comunitaria e pubblicato il Decreto interdirettoriale sulle nuove regole tecniche, tutti gli apparecchi dovranno conformarsi alle nuove disposizioni secondo provvedimenti che AAMS si riserva in specifica trattazione.

Per quanto concerne l'ultimo punto, ovvero il regime fiscale relativo all'imposta sugli intrattenimenti, la nota ministeriale, pur richiamando i principi di cui all'art.14-bis del DPR 26 ottobre 1972, unitamente alle precedenti indicazioni datate 11 febbraio 2004, si discosta rispetto a quanto previamente reso noto,

## Apparecchi da divertimento di cui all'art. 110, comma 6 del Tulp – Attività di ispezione e repressione

Nota AAMS del 14 febbraio 2005

Si è avuto modo di constatare, sia attraverso controlli telematici residenti nel sistema gestionale di AAMS, sia mediante l'attività ispettiva degli organi di polizia a ciò preposti, che alcuni apparecchi subiscono "interventi" sui contatori ovvero sostituzioni delle schede di gioco **al di fuori di ogni previsione normativa, regola tecnica o procedura amministrativa disposta in ordine agli apparecchi in commento.**

Al riguardo, si sottolinea che la **manomissione degli apparecchi, comprendono in tale accezione anche la manutenzione straordinaria non autorizzata dal concessionario di rete, oltre ad assimilare tali apparecchi alla fattispecie penalmente rilevante di cui all'art. 110, comma 9, del Tulp, costituisce, altresì, violazione delle leggi in materia tributaria.**

Per quanto fin qui esposto, gli Uffici adoteranno, nell'ambito della propria autorità compartimentale ed in stretta collaborazione con i comandi territorialmente competenti della Guardia di Finanza, **ispezioni e controlli sugli apparecchi in argomento** – ai sensi dell'art. 38, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 – utilizzando il programma *software* in proprio possesso per la lettura dei relativi contatori di gioco. In tale contesto **saranno, altresì, controllati i registri di manutenzione straordinaria, con particolare attenzione agli interventi di sostituzione delle schede di gioco eventualmente effettuati nonché ai dati dei contatori ivi registrati.**

Ove dalle risultanze dell'accesso in questione, dovessero emergere situazioni incongruenti con lo **"stato" dell'apparecchio** sottoposto a controllo, anche attraverso opportune attività di indagine sulla banda dati di AAMS, lo stesso sarà sottoposto a **sequestro a norma dell'art. 110, comma 9, del predetto Testo Unico ed il relativo nulla osta sarà revocato.**

Nell'ipotesi sopra accennata, l'Ufficio trasmetterà alla scrivente Direzione i dati di gioco estrapolati dai contatori, con lo scopo di attivare i successivi accertamenti di competenza nonché le contestazioni delle eventuali violazioni accertate.

I controlli di cui sopra saranno organizzati con accesso alle sedi dei produttori/importatori, dei pubblici esercizi e di chiunque detenga, anche temporaneamente, gli apparecchi in questione. La scrivente Direzione avrà cura di orientare i controlli sulla base delle informazioni, anche confidenziali, in proprio possesso nonché dei riscontri oggettivi presenti nella propria *banca dati*.

Gli Uffici periferici assicureranno esatto adempimento alla presente nota.

Il Comando Generale della Guardia di Finanza, cui va il ringraziamento per la consueta e fattiva collaborazione, vorrà impartire eventuali istruzioni di competenza ai dipendenti Comandi territoriali.

Il Direttore Centrale  
f.to **Antonio Tagliaferri**

in quanto descrive nuove modalità di assolvimento dell'imposta sugli intrattenimenti.

Segnatamente "la data di rilascio del nulla osta di messa in esercizio, ancorché provvisorio, è presa a riferimento per la liquidazione del periodo di imposta senza la necessità di presentare, da parte del titolare del suddetto nulla osta, la citata dichiarazione d'installazione". Di conseguenza, è venuta meno la dichiarazione di installazione (ex.allegato n.3) dell'apparecchio e per il sol fatto di richiedere il nulla osta di messa in esercizio, indipendentemente dalla fattiva collocazione della macchina nel locale, scatta la data presa a riferimento per la liquidazione dell'imposta.

La ragione di tale cambiamento è in parte spiegata da AAMS quando afferma che "a fronte di parecchie migliaia di nulla osta per la messa in esercizio rilasciati ai gestori...solo una parte degli stessi risulta installata". Pur comprendendo il dato ineluttabile in possesso della P.A., si vuole comunque e nel contempo rammentare che il presupposto impositivo dell'imposta sugli intrattenimenti nasce proprio dalla materiale installazione (rectius: utilizzazione) dell'apparecchio nel pubblico esercizio/circolo privato autorizzato (cfr. art.14-bis DPR 640/1972, nonché la Tariffa allegata al medesimo Decreto, ed ancora la circolare ministeriale n.165/E del 7 settembre 2000).

Diversamente si potrebbe ipotizzare che la richiesta di nulla osta di messa in esercizio vale come dichiarazione di installazione dell'apparecchio, ma dalla lettura del Modulo PR7/2 non si evince alcuna indicazione circa il luogo di installazione della macchina: sembrerebbe quindi possibile ipotizzare il rilascio di un nulla osta di messa in esercizio, relativo ad un apparecchio poi riposto in magazzino dal gestore, comunque soggetto all'imposta sugli intrattenimenti indipendentemente dalla materiale installazione/utilizzazione.

I soggetti passivi di imposta assolvono l'ISI-aliquota 8% codice tributo 5123 (ed eventualmente l'I.V.A. forfettaria connessa per chi è in regime ex.art.74, comma 6, DPR 633/1972-codice tributo 6729):

- per l'intero anno, su tutti gli apparecchi non disinstallati entro il 31 dicembre di ogni anno, ovvero installati antecedentemente al 1°marzo dell'anno successivo;
- per la parte di anno residua, su tutti gli apparecchi installati a decorrere dal 1°marzo. A tal fine, il computo dell'imposta è sempre calcolato in dodicesimi dal mese di pri-

ma installazione fino alla fine dell'anno. Riguardo a tale ultimo aspetto si noti che l'Agenzia delle Entrate aveva già a suo tempo precisato che "gli imponibili sono relativi a ciascun anno solare e, pertanto, per gli apparecchi installati nel corso dell'anno l'imponibile è diviso in dodicesimi ed è calcolato a partire dal mese di installazione" (in tal senso, la circolare Agenzia Entrate-Direzione Normativa e Contenzioso del 15 gennaio 2003) indipendentemente quindi dal riferimento, fatto invece proprio da AAMS, della data del 1°marzo ai fini del computo in dodicesimi.

Infine, per salvaguardare tutti coloro che non hanno mai installato apparecchi (ovvero non installati al 31/12/04 e non successivamente installati prima del 1°marzo) AAMS ha concesso, al fine di evitare il previsto obbligo tributario, la possibilità di restituire i nulla osta di messa in esercizio in originale presso l'Ispektorato competente entro e non oltre il 15 marzo p.v.

Rispetto all'oggetto della circolare, rimane ancora da chiarire la natura e la portata della sanzione prevista dall'art.39, comma 7, lett.c, del D.L.269/03, convertito dalla legge 326/03, estesa anche al gestore di apparecchi da intrattenimento di cui all'art.110, comma 7, lett.a) e c) qualora gli stessi non siano conformi alle prescrizioni normative ed alle regole tecniche definite ai sensi dell'art.22, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n.289. Poiché quest'argomento riveste, almeno ad avviso di chi scrive, fondamentale importanza, sarà trattato in separata sede.

Davide Massa

